

#### COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

15/2012

AGLI ENTI ASSOCIATI

4

1

#### INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

### **INDICE**

DL 16/2012 – Semplificazione fiscale – Ulteriori modifiche alla disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU)

Agenzia delle Entrate: Modello 730-4, più tempo per comunicare l'indirizzo telematico – Termine ultimo 20 aprile 2012

Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario – Circolare esplicativa del Ministero dell'Interno

Ex Ages parere del 20 marzo 2012: al segretario cui sia stata conferita una reggenza a scavalco non può essere corrisposta la retribuzione di risultato dal Comune presso il quale svolge l'incarico

D.L. Semplificazioni approvato in via definitiva dalla Camera

Agenzia delle Entrate: Trattamento fiscale della produzione di energia elettrica da parte dell'ente pubblico mediante impianti fotovoltaici – Risoluzione n. 32E del 4 aprile 2012



## DL 16/2012 – Semplificazione fiscale – Ulteriori modifiche alla disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU)

La Commissione Finanze ha avviato l'esame del decreto-legge n. 16 del 2012, recante norme in materia di semplificazioni tributarie e potenziamento delle procedure di accertamento, che ha subito numerose modifiche nel corso dell'esame al Senato tra le quali si segnalano le modifiche alla disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU).

Durante l'esame del provvedimento al Senato, sono state introdotte all'articolo 4 numerose modifiche e integrazioni alla disciplina dell'IMU:

- Il comma 1-bis, lettera a) esenta dall'imposta municipale propria i fabbricati rurali a uso strumentale, a condizione che siano ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani.
- Il comma 5, lettera d) prevede che l'acconto IMU 2012 sui fabbricati rurali strumentali sia versato nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta, con saldo alla seconda rata. Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, da dichiarare al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, nel 2012 il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre.
- La lettera b) del comma 1-bis precisa che gli immobili esenti dall'imposta municipale propria sono assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali.
- Il comma 5, lettera b) dispone l'esenzione da imposta per gli immobili classificati in catasto come F2, ovvero le unità immobiliari collabenti nonché la riduzione al 50 per cento della base imponibile IMU per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e per i fabbricati di interesse storico o artistico.
- La lettera c) del comma 5 innalza da 130 a 135 la misura del moltiplicatore da applicare per il calcolo della base imponibile IMU per i terreni agricoli. La lettera e) del comma 5, reca alcune limitazioni all'applicazione dell'IMU ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, commisurate al valore del terreno.
- IL comma 5-bis affida a un decreto ministeriale l'individuazione dei comuni nei quali si applica l'esenzione IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina.
- Le lettere f)e g) del comma 5 escludono dal gettito IMU spettante allo Stato la quota di imposta dovuta sugli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, sugli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e sugli immobili posseduti dai comuni, siti sul proprio territorio, colpiti da imposta.
- La lettera h) del comma 5 reca integrazioni alla disciplina dell'IMU relative, tra l'altro, agli adempimenti a carico dei comuni, alle dichiarazioni e ai versamenti. In particolare, per l'anno 2012, in sede di pagamento della prima rata dovrà versarsi il 50 per cento dell'importo



ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione prevista per l'abitazione principale, senza sanzioni e interessi. La seconda rata sarà versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta, salvo conguaglio. Si consente inoltre di modificare l'importo delle aliquote di base e della suddetta detrazione con uno o più DPCM.

- La lettera i) riguarda il rimborso che lo Stato è tenuto a versare per il minore gettito derivante dall'esenzione dall'ICI dell'abitazione principale ai comuni delle regioni a statuto speciale.
- I commi 5-ter e 5-quater abrogano alcune disposizioni vigenti in materia di determinazione della base imponibile (a fini ICI e delle imposte sui redditi) per gli immobili di interesse storico e artistico; i successivi commi 5-septies e 5-octies introducono modalità agevolate di determinazione, ai fini delle imposte sui redditi, dei redditi da locazione di immobili di interesse storico o artistico.

# Agenzia delle Entrate: Modello 730-4, più tempo per comunicare l'indirizzo telematico – Termine ultimo 20 aprile 2012

L'Agenzia delle Entrate rende noto che saranno accolte fino al 20 aprile le comunicazioni dell'indirizzo telematico necessario per ricevere il modello 730-4 online. I sostituti d'imposta hanno, quindi, a disposizione venti giorni in più rispetto alla scadenza del 31 marzo inizialmente indicata.

L'invio dell'indirizzo telematico - dove ricevere i risultati contabili dei 730 dei propri dipendenti - è un passaggio obbligatorio per i datori di lavoro pubblici e privati e consente di effettuare correttamente le operazioni, dando il via al calcolo degli importi da trattenere o da rimborsare.

La comunicazione non deve essere invece presentata dai sostituti che hanno già comunicato l'indirizzo telematico nel 2011 e non devono modificare i dati.

Il modello di comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati dei 730-4, approvato per l'anno 2012, è disponibile sul sito internet <u>www.agenziaentrate.gov.it</u>.

Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario – Circolare esplicativa del Ministero dell'Interno

Il Ministero dell'Interno rende noto che all'indirizzo http://finanzalocale.interno.it/circ/fl7-12.pdf è disponibile il teso della Circolare ministeriale FL 7 del 5 aprile 2012 contenente le prime indicazioni in relazione all'applicazione del Regolamento per l'istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario.



Ex Ages parere del 20 marzo 2012: al segretario cui sia stata conferita una reggenza a scavalco non può essere corrisposta la retribuzione di risultato dal Comune presso il quale svolge l'incarico

Secondo il Ministero dell'Interno (ex Agenzia dei Segretari) gli incarichi a scavalco, secondo quanto previsto dall'accordo di contrattazione decentrata del 13 gennaio 2009, possono essere attribuiti "solo in via residuale rispetto all'affidamento di tali incarichi ai segretari in disponibilità, eccezionalmente, e per un tempo limitato che non può eccedere i 120 giorni per le reggenze e un anno per le supplenze". Trattasi, pertanto, di incarichi destinati a fronteggiare situazioni temporanee ed eccezionali. Il suddetto contratto decentrato ha previsto, inoltre, che, per remunerare lo svolgimento degli incarichi in argomento, possa essere corrisposto esclusivamente un compenso percentuale calcolato sulla "retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 37, comma 1, lett. da a) ad e) del CCNL del 16.05.2001, ragguagliata al periodo di incarico.".

Le parti negoziali, pertanto, hanno ritenuto di dover fissare in tal modo il compenso aggiuntivo che il segretario può percepire nel caso di espletamento di un incarico a scavalco, senza alcun riferimento a voci stipendiali specifiche, quale, per l'appunto, la retribuzione di risultato.

Soltanto nel caso in cui l'incarico a scavalco fosse ricoperto da un segretario in posizione di disponibilità, sussisterebbe per l'ente locale la facoltà di riconoscere l'erogazione dell'indennità di risultato, in virtù delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 389/2002 del C.d.A. Nazionale dell'Agenzia

### D.L. Semplificazioni approvato in via definitiva dalla Camera

In data 4 aprile 2012 è stato definitivamente approvato dalla Camera il disegno di legge di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

Il provvedimento, composto da sessantatrè articoli introduce semplificazioni per i cittadini ed imprese nei rapporti con la Pubblica Amministrazione :

SEMPLIFICAZIONI PER I CITTADINI

CAMBI RESIDENZA IN TEMPO REALE. I cambi di residenza in tempo reale.

Le procedure anagrafiche e di stato civile saranno più veloci.

CARTA IDENTITA' SCADE AL COMPLEANNO.



I documenti di riconoscimento scadranno il giorno del compleanno. BOLLINO BLU AUTO.

Il bollino blu che oggi deve essere rinnovato annualmente sarà contestuale alla revisione dell'auto che avviene la prima volta dopo quattro anni e poi con cadenza biennale.

#### PATENTI OTTANTENNI.

Tempi più brevi per il rinnovo delle patenti di guida degli ultraottantenni.

La visita verrà effettuata dal medico monocratico e non più dalla Commissione medica.

PAGAMENTO MULTE, MENSA SCUOLA O TICKET ONLINE.

Introdotto l'obbligo per le amministrazioni di pubblicare sul proprio sito i codici Iban per consentire i pagamenti on line di multe, rette della mensa scolastica, ticket sanitari.

La norma scatta entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto.

#### PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO ONLINE.

Il pagamento delle imposte di bollo sarà fatto per via telematica anche con carte di credito.

Potranno così essere effettuati online tutti quei pagamenti che prevedono la marca da bollo e che fino ad ora non potevano essere effettuati per via telematica.

SEMPLIFICAZIONI PERMESSO AUTO INVALIDI VALE IN TUTTA ITALIA.

Il contrassegno per gli invalidi sarà valido su tutto il territorio nazionale.

Sarà un decreto del ministro dei Trasporti a disciplinare le modalità per questo riconoscimento. SOCIAL CARD.

La social card non sarà più riservata ai soli cittadini italiani ma potrà essere attribuita anche a quelli comunitari.

IMMIGRATI. Ai cittadini extracomunitari non verranno più richiesti i certificati per le procedure connesse alle leggi sull'immigrazione (permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari, ecc.).

Saranno le amministrazioni ad acquisire d'ufficio la prescritta documentazione.

La disposizione entrerà in vigore dal primo gennaio 2013.

#### ENTRO 3 MESI PIANO TRIENNALE TAGLI COSTI STATO.

Entro 90 giorni sarà adottato un programma triennale per la riduzione degli oneri amministrativi che gravano sulle Pubbliche Amministrazioni nelle materia di competenza statale

DAL 2014 SOLO ONLINE COMUNICAZIONI P.A.

A partire dal primo gennaio 2014 nella pubblica amministrazione saranno utilizzati esclusivamente i canali e i servizi telematici compresa la posta elettronica certificata.

#### SEMPLIFICAZIONI PER LE IMPRESE

#### IMPRESE.

Meno oneri per partecipare alle gare d'appalto, con la Banca dati unica le amministrazioni potranno consultare un fascicolo elettronico della documentazione d'impresa ed effettuare i controlli sul possesso dei requisiti senza richiedere la documentazione alle imprese.

#### NORME SULLA PRIVACY.

La disposizione sopprime l'obbligo di predisporre e aggiornare il documento programmatico sulla sicurezza (DPS) che rappresenta un adempimento meramente superfluo.

Restano comunque ferme le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA.

Non sarà più necessario la licenza di polizia per sensali e "intromettitori";



le autorizzazioni di polizia non avranno più durata annuale ma triennale (nei casi in cui non è prevista dalle norme vigenti una durata maggiore); non sarà più necessario avvisare l'autorità di polizia per organizzare manifestazioni sportive con carattere educativo.

#### RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI SULLE IMPRESE.

Si autorizza il Governo a emanare appositi regolamenti di delegificazione che prevedano il coordinamento e la programmazione dei controlli stessi da parte delle amministrazioni per evitare duplicazioni e sovrapposizioni che possono recare intralcio al normale esercizio delle attività imprenditoriali.

#### CERTIFICATI ANTIMAFIA PER GARE.

Confermato l'obbligo per le amministrazioni di acquisire d'ufficio le certificazioni antimafia. Le certezze pubbliche saranno garantite senza complicazioni per le imprese.

#### POTENZIATI COMPITI CABINA REGIA AGENDA DIGITALE.

#### Tra questi:

la realizzazione delle infrastrutture tecnologiche per servizi digitali in settori chiave quali: la mobilità, il risparmio energetico, il sistema educativo, la sicurezza, la sanità, i servizi sociali e la cultura;

il potenziamento delle applicazioni di amministrazione digitale (e-government) per il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese;

la promozione della diffusione di architetture di cloud computing per le attività e servizi delle Pubbliche Amministrazioni e l'infrastrutturazione per favorire l'accesso alla rete internet in grandi spazi pubblici collettivi quali scuole, università, spazi urbani e locali pubblici in genere.

Agenzia delle Entrate: Trattamento fiscale della produzione di energia elettrica da parte dell'ente pubblico mediante impianti fotovoltaici – Risoluzione n. 32E del 4 aprile 2012

Con la Risoluzione in oggetto l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale da applicare alla gestione di impianti fotovoltaici, per la produzione di energia elettrica destinata all'autoconsumo, da parte di enti pubblici, in particolare rispetto ai seguenti quesiti:

- se in relazione all'energia prodotta e immessa in rete per effetto del c.d. "servizio di scambio sul posto", di cui all'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ai fini della verifica del limite di 20 Kw cui deve aversi riguardo per la rilevanza commerciale dell'attività di produzione di energia elettrica, debba cumularsi la potenza dei singoli impianti collocati presso le diverse sedi dell'ente;
- 2. se in relazione all'energia prodotta e immessa in rete per effetto del c.d. "servizio di scambio a distanza" di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sia possibile individuare criteri per escludere il carattere commerciale dell'attività di produzione dell'energia elettrica anche se l'impianto ha una potenza superiore a 20 kw.

Rispetto al primo quesito l'Agenzia ha precisato che qualora un ente non commerciale sia "soggetto responsabile" di un impianto fotovoltaico di potenza fino a 20 Kw, che per la sua collocazione (ad



esempio, sul tetto o su un'area di pertinenza) risulti installato essenzialmente per fare fronte ai bisogni energetici della sede dell'ente medesimo, l'immissione di energia in rete per effetto del servizio di scambio sul posto non concretizza lo svolgimento di un'attività commerciale abituale e che il relativo contributo in conto scambio erogato dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE SpA non assume rilevanza fiscale. Diversamente, se l'impianto è di potenza superiore a 20 kw, nella considerazione che impianti di dimensioni maggiori siano realizzati da soggetti che debbono soddisfare esigenze diverse da quelle strettamente privatistiche di una abitazione o di una sede di un ente non commerciale, l'energia prodotta e immessa in rete dovrà essere considerata come ceduta alla rete medesima nell'ambito di un'attività commerciale (vendita di energia) e il contributo in conto scambio costituirà un corrispettivo rilevante ai fini dell'IVA. In tale ultimo caso, gli enti dovranno emettere fattura nei confronti del GSE in relazione al corrispettivo di cessione (contributo in conto scambio).

Ciò premesso, è stato segnalato che è frequente l'ipotesi in cui un ente pubblico non economico, in particolare un comune, risulti "soggetto responsabile" di più impianti fotovoltaici - ciascuno di potenza inferiore ai 20 Kw - installati ciascuno presso una delle diversi sedi dell'ente per far fronte ai bisogni energetici delle sede stessa.

Si è posto, pertanto, il problema di stabilire se in questo caso la gestione di più impianti da parte dell'ente pubblico implichi lo svolgimento di un'attività commerciale da parte dello stesso.

Al riguardo, nel rispetto della finalità del servizio di scambio sul posto - secondo cui il soggetto responsabile dell'impianto utilizza in proprio l'energia che auto produce - si ritiene che gli impianti di cui sia soggetto responsabile un ente pubblico non debbano essere considerati cumulativamente quando ciascuno di essi sia di potenza non superiore a 20 kw e sia destinato, per la sua collocazione (sul tetto o su un'area di pertinenza dello stesso), a soddisfare le necessità energetiche di una specifica sede nella quale l'ente svolge la propria attività istituzionale. Conseguentemente, la gestione di una pluralità di impianti fotovoltaici, aventi le suddette caratteristiche, non costituisce per l'ente pubblico esercizio di attività commerciale ancorché gli stessi impianti complessivamente considerati superino la potenza massima di 20 Kw. In tale caso, infatti, si ritiene che l'immissione in rete, attraverso lo "scambio sul posto", dell'eventuale eccedenza di energia elettrica prodotta e non auto consumata rivesta un carattere del tutto marginale, non suscettibile di modificare la finalità strettamente "privatistica" per la quale l'ente realizza gli impianti fotovoltaici.

In relazione al secondo quesito invece l'Agenzia ha chiarito che l'articolo 27, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99 prevede che "Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti possono usufruire del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 150, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli impianti di cui sono proprietari di potenza non superiore a 200 kW, a copertura dei consumi di proprie utenze, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo restando il pagamento degli oneri di rete". Tale meccanismo c.d. di "scambio a distanza" è utilizzabile anche dal Ministero della Difesa, ai sensi dell'articolo 355, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 secondo cui "Il Ministero della difesa, (...), può usufruire per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta secondo le modalità di cui al comma 4, dell'articolo 27, della legge 23 luglio 2009, n. 99, anche per impianti di potenza superiore a 200 kW".

Lo scambio a distanza costituisce una nuova e distinta modalità di scambio sul posto che persegue sempre l'intento di destinare l'energia prodotta da impianti fotovoltaici prevalentemente alle proprie



necessità. Ciò nonostante si differenzia tecnicamente dallo scambio sul posto in quanto non prevede l'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione in rete dell'energia ed il punto di prelievo (consumo) della stessa. Mediante lo scambio a distanza, infatti, è possibile associare ad uno o più punti di produzione di energia uno o più punti di consumo della stessa ubicati in luoghi diversi.

I punti di produzione di energia e di consumo sono identificati attraverso i codici POD, che non necessariamente corrispondono alle sedi dell'ente; in sede di convenzione con il GSE, il soggetto responsabile dell'impianto dichiara di voler gestire detti codici POD (relativi ai punti di immissione, di consumo e misti) attraverso il sistema dello scambio a distanza.

Tanto premesso, si pone il problema di chiarire il trattamento fiscale relativo alla gestione degli impianti fotovoltaici attraverso tale sistema di scambio.

Al riguardo si ritiene che, al pari dello scambio sul posto, sul cui trattamento fiscale la scrivente si è già espressa con i citati documenti di prassi, circolare n. 46/E del 2007 e risoluzione n. 13/E del 2009, anche lo scambio a distanza non configuri lo svolgimento di un'attività commerciale quando ricorrono determinate condizioni.

In particolare, si è dell'avviso che lo "scambio a distanza", disciplinato dalle norme richiamate, non configuri lo svolgimento di un'attività commerciale da parte dell'ente pubblico quando, analogamente a quanto avviene nel sistema dello "scambio sul posto", è possibile ritenere che l'energia derivante dagli impianti fotovoltaici di cui l'ente è soggetto responsabile, a prescindere dalla loro collocazione, risulti destinata a soddisfare i bisogni energetici delle sedi istituzionali dell'ente medesimo nel limite di 20 Kw per ciascuna di esse. In altri termini perché l'attività di produzione e immissione in rete di energia si possa qualificare non commerciale è necessario che ad ogni sede istituzionale dell'Ente, corrispondente ad un codice POD, risulti associato virtualmente un impianto di potenza non superiore a 20 kw. A tal fine è quindi necessario ripartire la potenza complessiva degli impianti di cui l'Ente pubblico è "soggetto responsabile" per il numero delle sedi istituzionali cui gli impianti sono posti a servizio.

Laddove da tale ripartizione risulti che ad ogni sede istituzionale dell'ente è virtualmente associato un impianto di potenza fino a 20 kw, l'ente dovrà considerare la produzione di energia elettrica non commerciale e dunque irrilevante ai fini dell'IVA.

Diversamente, l'ente dovrà considerare la produzione dell'energia elettrica quale attività commerciale rilevante ai fini dell'IVA e, conseguentemente, dovrà emettere fattura nei confronti del GSE in relazione al contributo in conto scambio ricevuto.

Per assicurare il corretto trattamento fiscale del predetto contributo in conto scambio, l'ente dovrà comunicare al GSE se l'attività dallo stesso svolta è commerciale o meno sulla base del risultato della ripartizione di cui sopra, avendo cura di segnalare anche le eventuali variazioni che dovessero intervenire nel tempo rispetto alla comunicazione originaria, in relazione alla potenza complessiva degli impianti e/o al numero delle sedi cui gli impianti sono posti a servizio.

Bergamo, 10 aprile 2012

Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord